



**PARERE MOTIVATO**  
**n.154 del 9 agosto 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Terza Variante Tematica al Piano degli Interventi per la realizzazione di un ecocentro sovracomunale. Comune di Loria (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Loria con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 146815 del 14/04/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Terza Variante Tematica al Piano degli Interventi per la realizzazione di un ecocentro sovra comunale;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:

Si riporta, di seguito, una sintesi dei pareri espressi dalle Autorità Ambientali consultate:

- Parere n.253323 del 29.06.16 del Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale è stato richiesto il parere relativo alla compatibilità delle previsioni della variante in oggetto con le condizioni geomorfologiche dei terreni (ai sensi della DGR 1572/2013), oltre che il parere relativo alla compatibilità idraulica degli interventi urbanistici proposti (ai sensi della DGR 2948/09).

Esaminati gli elaborati progettuali, in particolare l'asseverazione idraulica (redatta dall'arch. Cavallin) e sismica (redatta dal dott. Collareda).

Considerato che lo Studio di microzonazione di 1° e 2° livello relativo all'intero territorio comunale (redatto in occasione delle precedenti varianti) appare esaustivo e redatto in conformità alle richieste della citata D.G.R. 1572/2013;

Acquisito il parere preliminare del Consorzio di Bonifica Piave, espresso con nota n. 10415 del 15.06.2016

**Si esprime parere favorevole**

Alla terza variante al P.I. in oggetto, ai sensi della DGR 1572/2013 e della DGR 2948/09.

Prescrizioni:

In fase esecutiva dovranno essere recepite le prescrizioni idrauliche contenute nel parere consortile.

Si ricorda inoltre che ogni futuro P.I., o variante al P.A.T. o ai P.I., dovrà contenere uno specifico studio di compatibilità sismica (oppure, in alternativa, l'asseverazione relativa) da sottoporre a questo Ufficio per il rilascio del prescritto parere.

- Parere dell'8.07.16 assunto al prot. reg. al n.266242 dell'8.07.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota Prot. n.211934 del 30/05/2016, esaminata la documentazione fornita, si evidenziano di seguito gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante.

Relativamente alla matrice **acqua** ed, in particolare ai reflui civili per i quali è previsto lo smaltimento mediante sub-irrigazione dopo trattamento, si ricorda che di norma va preferito l'allacciamento alla rete fognaria. Per le acque meteoriche, invece, si rammenta di seguire nella progettazione quanto indicato dalle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque all'art. 39.

Relativamente alla matrice **suolo**, l'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Nella documentazione predisposta per il suolo non vengono considerate le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici;
- filtro nei confronti delle acque;
- conservazione della biodiversità;
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime;
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale;
- ruolo fondamentale come habitat.

**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico ed i relativi servizi da esso forniti, quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio i servizi ecosistemici forniti dal suolo.

In particolare il rapporto preliminare ambientale presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo, tant'è vero che non considera per il quadro conoscitivo la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) che, rispetto alle informazioni utilizzate, risulta ad un dettaglio più adeguato per l'analisi del contesto ambientale a scala comunale.

Con riferimento alle valutazioni riportate nella tabella 42 "Quantificazione dei potenziali effetti indotti dalla variante oggetto di valutazione e relative mitigazioni eventuali" del cap. 9 "Condizioni di sostenibilità ambientale" (pag. 120) e Cap. 11 "Conclusioni" (pag. 123), vi è un'evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo in quanto l'analisi non evidenzia criticità relative al suolo e non considera che tale consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che svolge, tanto da non prevedere misure di compensazione in questo senso.

L'impatto dell'intervento sul suolo è sicuramente negativo in quanto attualmente l'area è agricola mentre a seguito della realizzazione dell'ecocentro verrebbe pavimentata per una superficie pari a 3.750 mq. Inoltre in tutta la relazione non si fa mai riferimento esplicito al consumo di suolo e agli effetti dell'impermeabilizzazione; solamente al par. 5.1 "Lo stato di fatto" della Valutazione di compatibilità idraulica (pag. 7), l'impatto determinato sulle funzioni di ritenzione dell'acqua è chiaramente evidenziato visto che il coefficiente di deflusso passa da 0,10 della situazione attuale a 0,70 della situazione di variante, modifica che richiede la realizzazione di adeguate opere per la regimazione e l'allontanamento delle acque meteoriche che non sono più in grado di infiltrarsi.

In conclusione, da un lato ai fini dell'assoggettabilità dell'intervento a VAS si rileva l'impatto ambientale significativo che l'intervento ha sulla componente suolo, dall'altro ai fini della pianificazione dello sviluppo territoriale si evidenzia l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.



**Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo**

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento presentano un discreto valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale, rientrando tra le classi che caratterizzano la maggior parte dei suoli della pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO<sub>2</sub> sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 75 ai 150 mm, pari a circa 750-1.500 m<sup>3</sup> a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 1.800-3.600 GJ, o circa 490.000-975.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva per le acque basse, inoltre hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un moderato-scarso effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.

- Parere n.8207 del 5.07.16 assunto al prto. reg. al n.267367 dell'11.07.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto che di seguito si riporta:



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

Facendo seguito all'inoltro della documentazione da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 211934 del 30.05.2016), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 6761 del 06.06.2016,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione – Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

visti gli elaborati progettuali, accertato che non sono coinvolti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (D.Lgs. 42/04, artt. 12, 13), considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si colloca all'interno del territorio centuriato di Padova Nord e pertanto in un areale interessato da diverse

testimonianze archeologiche, le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale, questa Soprintendenza, pur ritenendo possibile l'esclusione del suddetto intervento dalla procedura in oggetto, richiede l'attivazione della procedura di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4; D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96 e dal 19.04.2016 D.Lgs. 50/2016, art. 25), sottoponendo la zona in oggetto anche ad interventi preliminari; si anticipa fin d'ora che in caso di esito positivo delle suddette verifiche potrà seguire la seconda fase con scavo estensivo delle zone archeologiche individuate durante la fase precedente; sulla base dei risultati ottenuti saranno valutate le misure di tutela eventualmente necessarie.

Tutti gli interventi di scavo e i relativi posizionamenti saranno concordati con la scrivente Soprintendenza; tutte le indagini archeologiche dovranno essere eseguite da un'impresa di comprovata esperienza e qualificata nel settore in base alla vigente normativa, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa. A questo Istituto andrà consegnata tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle nuove "prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico", scaricabili dal sito istituzionale dalle sezioni "Ufficio-Servizio RAPTOR" o "Modulistica".

Si rammenta che qualora dovessero presentarsi modifiche di qualsiasi natura ai suddetti interventi, sui quali è stato formulato il parere di competenza, tali varianti dovranno essere tempestivamente comunicate alla scrivente Soprintendenza, onde consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Si chiede di comunicare con congruo preavviso, non inferiore ai 15 giorni, la data di inizio lavori, indicando nominativi e recapiti delle Imprese incaricate, sia per le opere strettamente connesse al progetto sia per le indagini archeologiche, nonché del Direttore lavori tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it) (c.a. dott. Matteo Frassine).

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 89/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Terza variante tematica al Piano degli Interventi, nel Comune di Loria (TV).

Pratica n. 3267

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE le dichiarazioni di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Maurizio Leoni, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 146815 del 14/04/2016;

PRESO ATTO che nelle dichiarazioni di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la riclassificazione urbanistica di un'area agricola per destinarla all'ampliamento del cimitero e una nuova area per attrezzature di interesse che accoglierà al suo interno il nuovo ecocentro per i comuni di Loria e Castello di Godego;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);



RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Terza variante tematica al Piano degli Interventi, nel Comune di Loria (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una



**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Loria, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 89/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016, che evidenzia come la Terza Variante Tematica al Piano degli Interventi per la realizzazione di un ecocentro sovra comunale nel Comune di Loria, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Terza Variante Tematica al Piano degli Interventi per la realizzazione di un ecocentro sovra comunale del Comune di Loria, in quanto, non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente evidenziate.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso